

STATUTO

**A.L.O.T. - AGENZIA DELLA
LOMBARDIA ORIENTALE PER
I TRASPORTI E LA LOGISTICA
SOCIETA' CONSORTILE A
R.L.- IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA CIPRO 16

Numero REA: BS - 501883

Codice fiscale: 03057190989

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 119.567/36.494 rep.dr. Dario Ambrosini

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., una società consortile a responsabilità limitata denominata

"A.L.O.T. - Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica Società Consortile a R.L."

Art. 2 - La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

- Il supporto e la consulenza ai Soci per lo sviluppo di iniziative volte alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della mobilità di persone e merci
- La promozione dei trasporti multimodali ed intermodali (ferro-gomma e navigazione interna) ed implementazione di strumenti incentivanti il suo utilizzo anche secondo gli indirizzi di co-modalità
- La creazione di una base di conoscenza dei trasporti e dell'offerta/domanda di logistica sul territorio;
- Lo sviluppo di partnership pubblico-privata nella proposta e attuazione delle politiche territoriali in materia di trasporti e logistica;
- La creazione di iniziative sovraprovinciali di programmazione, pianificazione e progettazione per i sistemi di trasporto persone e per le infrastrutture per la logistica e per il miglioramento dei servizi offerti dai Soci al territorio;
- Il supporto e la diffusione delle migliori iniziative di trasporto e logistica sul territorio, al fine di creare una "cultura della mobilità sostenibile" diffusa nel tessuto produttivo locale ed a favore dei cittadini.

Per il perseguimento degli obiettivi, all'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) sviluppo di servizi di trasporto multimodale ed intermodale, comprendendo sia la promozione delle opportunità, sia l'incontro tra domanda e offerta, sia la ricerca di soluzioni tecnologiche e organizzative innovative per favorire il trasferimento dal modo di trasporto stradale, e la riduzione del traffico complessivo su gomma.
- b) sviluppo delle azioni di programmazione, progettazione e ricerca finanziamenti per la realizzazione e la gestione di infrastrutture nodali di trasporti intermodale ferro-gomma e di navigazione interna, sul territorio;
- c) supporto operativo ai Soci fondatori e agli altri Soci nella loro attività di programmazione delle infrastrutture di logistica e trasporti, di sviluppo coordinato di azioni di pianificazione territoriale e di elaborazione di politiche di carattere provinciale o sovra-provinciale per la promozione dei trasporti intermodali e di soluzioni sostenibili ed efficienti per la razionalizzazione del trasporto pubblico locale e merci e della logistica sul territorio;
- d) definizione e realizzazione, su richiesta dei Soci, di ogni altra forma di progetto integrato o misura regolamentare o incentivante con l'obiettivo di promuovere i trasporti intermodali e forme sostenibili di mobilità sul territorio;
- e) sviluppo e implementazione di strumenti operativi quali studi, ricerche, analisi sul campo, tecniche di calcolo con l'obiettivo di creare una base di dati sulla realtà dei trasporti e della logistica sul territorio.
- f) implementazione di strumenti di promozione dell'utilizzo dei trasporti intermodali, e in particolare delle infrastrutture per l'intermodalità sul territorio, svolgendo quindi un'attiva funzione di "agente di sviluppo" del territorio, mediante attività di marketing territoriale al fine di diffondere la conoscenza delle peculiarità della risorsa distributiva locale.
- g) istituzione di iniziative, quali tavoli di lavoro od osservatori permanenti, che fungano da strumento di raccordo tra i soggetti pubblici deputati alla programmazione dei trasporti e alla pianificazione territoriale da un lato e gli operatori privati del settore dei trasporti e della logistica dall'altro, senza incidere sul libero dispiegarsi delle dinamiche della concorrenza e del mercato.
- h) partecipazione a progetti, studi e altre iniziative con l'obiettivo di ottenere finanziamenti ad attività di ricerca e sviluppo pre-competitivo.
- i) erogazione di servizi di consulenza per specifiche problematiche logistiche richiesti dai Soci.
- j) sviluppo di iniziative di formazione a tutti i livelli in tematiche relative al settore dei trasporti e della logistica, avvalendosi della collaborazione di docenti ed esperti del settore.

- k) avvio o promozione della gestione di infrastrutture o servizi di logistica o trasporti a beneficio del territorio di competenza.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, quest'ultime non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purché strumentali all'oggetto sociale.

Altresì, l'Agenzia potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- a) porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;
- b) compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- c) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie;
- d) concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- e) partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;
- f) svolgere tutte le azioni di promozione, disseminazione, diffusione di risultati, e ogni altra azione ritenuta opportuna per portare a conoscenza degli operatori del settore sul territorio le iniziative e il ruolo dell'Agenzia.
- g) agire quale stazione appaltante per conto dei soci nell'acquisto di beni e/o servizi, nei casi in cui ciò possa risultare utile all'ottimizzazione, miglioramento o economicità dei servizi di mobilità e logistica erogati dai Soci o relativi ai Soci, in funzione alla valorizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e merci e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Brescia.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2027.

Tale durata potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le prescrizioni di legge.

La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 70.000,00 (settantamila) diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso di importo inferiore ad Euro 1 (diconsi uno).

Art. 6 - Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta dell'Assemblea, può predisporre un piano tariffario per la determinazione dei contributi da versare dai singoli soci a copertura dei servizi richiesti dagli stessi alla società consortile attraverso la stipula di Contratti di Servizio.

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, sono definiti gli apporti e gli oneri che fanno carico ai singoli soci consorziati, nonché le modalità di versamento delle quote di compartecipazione in denaro che potranno essere richiesti ai soci, a copertura delle spese di funzionamento della società e indipendentemente dal fatto che il singolo socio consorziato usufruisca dei servizi erogati dalla stessa, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite, non può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10 - In ragione delle finalità consortili della società possono essere soci della stessa:

· Enti o Istituzioni pubbliche o loro società strumentali purché a totale partecipazione pubblica.

Qualora nuovi Soci vogliano essere ammessi a far parte della Società consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio d'Amministrazione chiedendo di poter acquistare una partecipazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce il numero di partecipazioni che il nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali Soci e quindi convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo della partecipazione da offrire in sottoscrizione al nuovo Socio.

I trasferimenti e le cessioni di quote sono consentiti solo tra i soggetti aventi i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della Parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

Esso può avvenire:

1) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;

2) mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

A tale scopo, quando un socio comunica di voler esercitare il diritto di recesso, l'Organo amministrativo, qualora ravvisi che ne siano verificati i presupposti, ne dà immediatamente comunicazione ai rimanenti soci, assegnando loro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, per esercitare il proprio diritto di prelazione.

Qualora più soci dichiarino che intendono esercitare il diritto di prelazione, la quota del socio recedente sarà ripartita tra di essi in proporzione alla partecipazione pregressa.

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R.

Qualora nessuno dei soci voglia esercitare il diritto di prelazione, la quota del recedente potrà essere acquistata da un terzo, come sopra identificato, o, in difetto, si procederà al rimborso.

Il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione delle linee programmatiche necessarie per l'elaborazione del budget; l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la nomina del direttore generale.
- h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e, comunque, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio di una tra le Province di Bergamo, Brescia, Cremona o Mantova;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio ed annotato nel libro soci;

in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure dai soci che costituiscono il 20% (venti per cento) del capitale sociale;

c) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno il 51% del capitale sociale;

in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

h) la bozza del verbale dell'assemblea dovrà essere inviata a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 giorni successivi all'assemblea;

Domicilio dei Soci

Art. 18 – Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Obblighi dei Soci

Art. 19 – I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto inizialmente da 3 (tre) membri.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa rinnovabili per una sola volta consecutiva;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione verrà nominato dal Consiglio d'Amministrazione stesso contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo o successivamente mediante delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

e per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

Art. 21 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.

Art. 22 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione il quale è il legale rappresentante della società o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente; qualora siano stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta, anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli Amministratori Delegati, al Direttore ed ai Procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

L'amministratore decade dal Consiglio d'Amministrazione in caso di tre assenze consecutive dalle riunioni dello stesso.

Art. 23 - Il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente ai sensi del precedente art. 18 e, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un Vice-Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

non potranno in nessun caso formare oggetto di delega i poteri relativi alle seguenti materie:

- approvazione del budget della società sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci, contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative variazioni;

- stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine;

- nomina dei dirigenti della società;

- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché all'interno del territorio della Regione Lombardia, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

g) il Consiglio d'Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 24 - Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione non sarà riconosciuto alcun compenso.

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione contestualmente alla nomina.

Art. 25 - L'Assemblea dei Soci nomina un Direttore responsabile della gestione e del buon funzionamento della società. In particolare, il Direttore, sulla base dello Statuto, dei deliberati assembleari e degli indirizzi del Consiglio d'Amministrazione:

- a) sovrintende all'attività tecnica ed amministrativa della società;
- b) redige e trasmette agli amministratori un report semestrale che evidenzia l'andamento generale delle attività e la situazione economico-patrimoniale;
- c) comunica tempestivamente agli amministratori eventuali fatti o eventi rilevanti rispetto al buon andamento dell'Agenzia;
- d) gestisce e controlla lo staff alle dipendenze della Società;
- e) elabora, propone e realizza le soluzioni più idonee al perseguimento dei fini sociali operando di concerto con il Consiglio d'Amministrazione, nei cui confronti è tenuto a relazionare sui risultati della sua attività;
- f) partecipa alle commissioni consultive tecnico-scientifiche eventualmente costituite dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi del precedente art. 21 ed in particolare al Comitato tecnico-scientifico previsto al successivo art. 26;
- g) partecipa al Consiglio d'Amministrazione con esclusione degli argomenti che lo riguardino direttamente.
- h) ha autonomia di spesa nel limite indicato in sede di sua nomina.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 26 - Per la realizzazione degli scopi sociali è prevista l'istituzione di un Comitato Tecnico-scientifico costituito da esperti delle diverse discipline in cui interverrà l'attività sociale sia in generale sia attraverso la realizzazione di specifici progetti.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- fornire consulenza su tematiche relative a: implementazione del piano della logistica e delle infrastrutture, aggiornamenti sullo stato dell'arte delle nuove tecnologie nel campo dei trasporti e della logistica, implementazione di progetti innovativi e per la ricerca di finanziamenti comunitari;
- assistere le attività della società tramite expertise tecnica.

Il Comitato Tecnico-scientifico è composto da un massimo di 4 (quattro) membri.

I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione che provvede anche a fissare le regole e le modalità del suo funzionamento.

Il Direttore della società assicura l'ottimale svolgimento dei rapporti tra il Comitato e gli organi sociali e partecipa alle riunioni del Comitato stesso.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 - Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del Collegio Sindacale, o quando la stessa sia richiesta dai Soci, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

Art. 28 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e ciò sia consentito dalla legge.

Art. 29 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili.

TITOLI DI DEBITO

Art. 30 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del Circondario nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla Parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 32 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to Giuliano Capetti

F.to Dario Ambrosini Notaio (L.S.)

*Copia su supporto informatico
conforme al documento originale su
supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 39*.